

## **Correzione**

---

### **Scambio di note del 14 agosto 2013**

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento  
del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi  
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame  
di una domanda di protezione internazionale**

**(Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)**

**(RU 2013 5505; RS 0.142.392.680.01)**

*Nota a piè di pagina*

#### **Invece di:**

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1º gennaio 2014<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera:  
art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 3, 27 par. 4–6, 29–49.

#### **Leggasi:**

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1º gennaio 2014<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera:  
art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 2, 27 par. 4–6, 29–49.

4 febbraio 2014

Cancelleria federale

